

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Mozione:*

La Camera,

premesso che:

è opportuna una riforma della giustizia minorile, sulla base delle esperienze culturali già avanzate e delle proposte delle associazioni più qualificate;

il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (articolo 3 della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati, che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (articolo 2 delle regole di Pechino) e alle loro prospettive di maturazione;

una riforma della giustizia minorile civile e penale deve prevedere una nuova definizione delle norme procedurali e dell'organizzazione, attraverso appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è possibile questa riforma a costo zero), atti anche, per quanto possibile, all'accorpamento di tutte le competenze in materia di minori, mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria specializzata;

è necessario che i soggetti preposti alla giustizia minorile abbiano una preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole per la selezione, la nomina e la formazione professionale. Sarebbe a tale fine opportuno che il principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile venga attuato, rendendo anche obbligatoria, in

particolare per i giudici e gli avvocati, la frequenza di appositi corsi professionali, evitando altresì di attribuire ai giudici dei minori competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano la materia minorile e familiare;

va garantito il principio in base al quale ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale ed è pertanto necessario che i tribunali per i minorenni o per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari abbiano una presenza capillare sul territorio nazionale, così da garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali;

tutte le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore e devono permettere la sua partecipazione e la sua libera espressione, come indicato dall'articolo 14 delle regole di Pechino e degli articoli 9 e 37 della Convenzione ONU;

il processo minorile deve quindi basarsi sull'applicazione della regola del contraddittorio, in modo tale da assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare conoscere le proprie opinioni (articolo 9, comma 2, della Convenzione ONU) di fronte a un giudice terzo e imparziale (articolo 111 della Costituzione);

il minore, nei provvedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha diritto a essere ascoltato e a essere assistito da un proprio avvocato, che abbia le adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse e in particolare nel rito penale occorre che sia meglio garantito, rispetto alla situazione attuale, il principio del contraddittorio;

nondimeno, anche nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, al minore deve essere riconosciuto il diritto a

essere ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale rappresentante, e in caso di conflitti d'interesse con questi ultimi da un curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse;

una riforma della giustizia minorile per essere adeguata non può prescindere allo stabilire regole che disciplinino e garantiscano l'ascolto del minore soggetto a procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (articolo 12) che sottolinea come « il minore capace di discernimento debba avere il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa... e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne » (articolo 12.2). Tali regole, nel disciplinare e garantire l'ascolto, devono anche assicurare al minore un'adeguata protezione psicologica e morale per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto, onde evitare che la contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi celeri e modalità garantiste;

nel processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in particolar modo di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (articolo 17 delle Regole di Pechino). Per quanto concerne la presenza della componente privata anche nei collegi giudicanti civili, occorre valutare con la massima attenzione le diverse indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni impegnate da anni nella tutela dei diritti dei minori, dalle categorie pro-

fessionali operanti all'interno del sistema della giustizia minorile, dalle sedi scientifiche, dal Forum permanente del Terzo Settore e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia (il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2003 — legge n. 451 del 1997), perché solo dall'analisi accurata, in tutte le sue angolazioni, dell'attuale sistema della giustizia minorile, si può delineare una sua riforma che non si limiti a cancellare il passato, ma che crei un sistema sempre più tutelante degli interessi e dei diritti del minore. Nei procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti, il consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze nelle scienze del comportamento ed in ambito forense;

le istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli d'intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia minorile e, con riferimento alla competenza penale non si può prescindere dalla regolazione rapporti tra i servizi del Ministero della giustizia e i servizi locali affinché si realizzi un'efficace collaborazione sinergica;

la condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento di ultima risorsa (articolo 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al minimo indispensabile (articolo 17.b delle Regole di Pechino), in quanto la pena deve svolgere la funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella società civile (articolo 39 della Convenzione), oltre che la funzione di riparazione per il reato commesso. Il minore sia italiano che straniero, compreso quello che entra negli istituti penali minorili, deve pertanto potere usufruire di forme alternative alla detenzione (articolo 18 delle Regole di Pechino), tra le quali la messa alla prova

e ove possibile la mediazione penale, senza limitazioni per fattispecie di reato o per durata minima di espiazione della pena in caso di liberazione condizionale. In campo penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle attenuanti per i minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni. Come non appare giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa essere completamente espiaata entro il 22° anno di età, il passaggio, al compimento dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve privilegiare il trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino all'espletamento della pena, al fine di portare a compimento i programmi di recupero per lui previsti (Regole di Pechino articolo 3.3.). La riforma della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e alle norme della Convenzione ONU e in particolare all'articolo 40 della stessa Convenzione;

infine, una riforma della giustizia minorile non può prescindere, come da tempo richiesto dalla Corte costituzionale, dalla delineazione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive. Tali norme sull'ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l'esecuzione delle pene per i minorenni, devono assicurare l'attuazione di quanto sancito nella Convenzione ONU e in particolare che « ogni minore privato della libertà sia sempre separato dagli adulti » (articolo 37.c),

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative finalizzate ad una riforma della giustizia minorile secondo i principi esposti nelle premesse.

(1-00102) « Mantini, Pasetto, Mosella, Monaco, Rocchi, Morgando, Soro, Pinza, Fanfani, Bressa, Acquarone, Gentiloni Silveri ».

*Risoluzione in Commissione:*

La I Commissione,

premesso che:

a seguito della circolare emessa dal dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, in ordine a disposizioni in materia di decentramento amministrativo attinenti la protezione civile e che riconduce alla competenza dello Stato alcune funzioni già attribuite nel decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni ed enti locali;

il decreto legislativo n. 112 del 1998 avendo operato un riordino organico delle competenze regionali nel settore è da considerare il Testo di riferimento nella attribuzione delle competenze amministrative e che in base a tale riordino alcune Regioni hanno già avviato l'adeguamento delle strutture amministrative e operative;

il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito in materia di Protezione civile alle Regioni tutte le competenze non espressamente elencate nell'articolo 107;

vista la contraddizione esistente nel testo del decreto-legge n. 343 del 2001 che, all'articolo 5, comma 1, fa salve le previsioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e all'articolo 5, comma 4, fa egualmente salve le previsioni dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992 che appaiono in contrasto con l'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

dopo le prese di posizione del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province Autonome, richiedenti chiarimenti e affermanti la completa contrarietà verso un nuovo accentramento delle competenze;

date le dichiarazioni del dottor Bertolaso Capo del Dipartimento della Protezione Civile in VIII Commissione ambiente territorio e lavori pubblici in data 19

giugno 2002 circa le competenze del suo settore in riferimento ai temi sollevati dalla circolare Marcone;

impegna il Governo

a chiarire definitivamente il quadro delle competenze, rispettando le funzioni da attribuire alle regioni e agli enti locali, anche nello spirito del Titolo V della Costituzione, con una corretta interpretazione della Legislazione vigente sulle specifiche questioni oggetto della circolare, impedendo sovrapposizioni e rivendicazioni di funzioni che potrebbero compromettere l'efficacia degli interventi tesi alla risoluzione di gravi emergenze ed alla salvaguardia della popolazione; ad evitare che nella fase della gestione degli interventi e dei soccorsi nell'ipotesi di calamità naturale si determinino disguidi dovuti a sovrapposizioni di funzioni e responsabilità, con particolare riferimento agli eventi calamitosi definiti dall'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 come eventi calamitosi di tipo A e B, chiarendo quale sia la ripartizione delle responsabilità in occasione degli interventi operativi.

(7-00153) « Amici, Magnolfi, Michele Ventura, Innocenti, Franci, Chiti, Lulli, Fluvi, Cordoni, Bimbi, Pennacchi, Buffo, Filippeschi, Maura Cossutta, Carli, Pistelli, Bolognesi, Fanfani, Nannicini ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

in data 1° luglio 2002 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Re-

ubblica 30 maggio 2002, n. 115 (cosiddetto testo unico sulle spese di giustizia), il cui articolo 299, ultimo capoverso, ha espressamente abrogato l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ovverossia la norma che disciplinava l'indennità spettante per ogni singola udienza ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari);

il citato testo unico, tuttavia, non ha regolamentato *ex novo* la richiamata disciplina relativa all'indennità spettante ai got ed ai vpo per tal via determinando un vuoto normativo che, allo stato, non consente di riconoscere ai menzionati giudici e procuratori onorari alcun compenso per l'attività svolta in udienza;

alla luce della denunciata situazione, risulta gravemente pregiudicata la possibilità, per tale categoria di magistrati, di esercitare le funzioni loro delegate, con gravissimi pregiudizi per il funzionamento della giustizia e quindi della rapida definizione dei procedimenti pendenti;

non si comprende, di contro, come seppur nella sostanziale analogia tra le funzioni giudicanti espletate dai giudici di pace e quelle dei got, si sia venuti a determinare una così evidente disparità di trattamento economico —:

se non ritengano doverosamente di intervenire per:

a) rimediare al vuoto normativo così determinato disciplinando le indennità spettanti got e vpo;

b) valutare l'eventualità di predisporre un sistema che parifichi il trattamento economico dei got e dei vpo a quello dei giudici di pace.

(2-00444) « Nespola, Carrara, Catanoso, Anedda, Raisi, Menia, Migliori, Giorgio Conte, Porcu, Antonio Pepe, Saia, Fatuzzo, Lo Presti, Cardiello, Giulio Conti, Fasano, Foti, Franz, Gallo, Lisi, Geraci, Losurdo,